

Prot. 28181 107 DIC. 2022

COMUNE DI TRECASTAGNI

Provincia di Catania



COMMISSIONE CONSILIARE
I. e IV. Commissione Consiliare

SEDUTA DEL 05-12-2022 ORE 15:30

COMPONENTI PRESENTI Givsy Russo - Achio Fisichella -

Rossario Licciardello - CONFERMA SCAMPIGNATO

FUNZIONARI PRESENTI

COMPONENTI GIUNTA MUNICIPALE
Ass. Calogero

Le commissioni convocato in arrivo gof. n. 28149 del 30/11/22
con il quale viene del giro: Studio Negolando
V. B. A. R. La giunta vuole non si ritiene valida
la parte non si registra il nuovo legge delle
dame Commissioni Consiliare in cui è presente
sotto il Presidente Fisichella. Le presenti
nelle IV Commissioni, Givsy Russo, dicato al: in via

* "Gutierrez Stoll: Rose" ^{Flower} für die modische
der Hoff. v. "Gute Liebe & Gatte & Papawald."

Lotto 1 giorno a settimana.

fin. offc on 16:20.

prof. recensori del maddio Papalardo Vichitric
Si ottiene pure da lasciare il pterio Comale

Intervista in occasione delle precedenti scelte,
si prevede di rivisitare i lavori alle prossime scelte
del 14/12/02 ore 15:30 per le Prossime scelte

Dischidia "a. "Poni Conchili" Same procedure

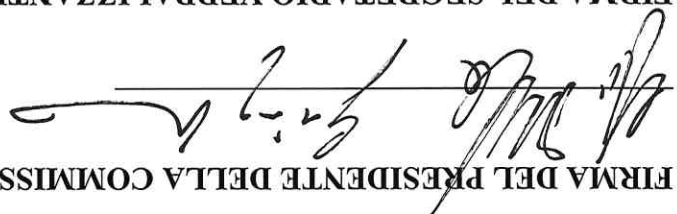
il Nephelometro a 1 pin. 2 T. Foci adatti al "Gomungo"

Mobilizing the creative resources of the 4 F's: family, friends, faith, and fun.

el presente valore la base del metodo "Hylostrato"

FUNZIONARI PRESENTI

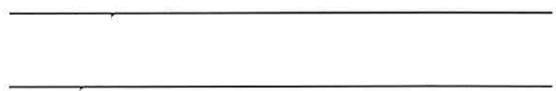
FIRMA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE



FIRMA DEL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

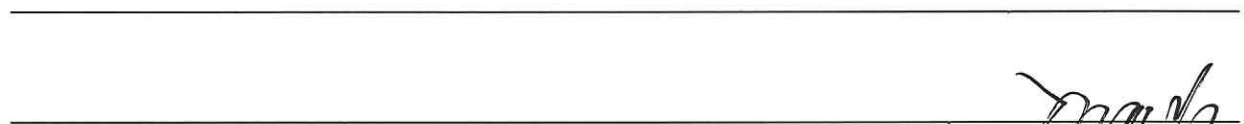


FIRMA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI



FIRMA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

Rosa Maria Franco Luccianello, Georgio Chiarina





**COMUNE DI
TRECASTAGNI**

Regolamento di Viabilità

INDICE

TITOLO I Oggetto del Regolamento in relazione al "Contrassegno disabili"

Art. 1 Finalità e definizioni del contrassegno

Art. 2 Riferimenti Normativi

Art. 3 Soggetti richiedenti aventi diritto

Art. 4 Disciplina della sosta

Art. 5 Modalità di presentazione dell'istanza e rilascio del contrassegno

Art. 6 Validità, utilizzo e rinnovo del contrassegno

Art. 7 Furto, smarrimento e deterioramento del contrassegno

Art. 8 Decadenza del contrassegno

Art. 9 Realizzazione e manutenzione degli stalli di sosta

Art. 10 Istruttoria del procedimento e competenze

Art. 11 Sanzioni

Art. 12 Entrata in vigore

TITOLO 2 Oggetto del Regolamento in relazione ai "passi carrabili"

Art. 1 Finalità e definizioni "passi carrabili"

Art. 2 Riferimenti Normativi

Art. 3 Soggetti richiedenti

Art. 4 Domanda di autorizzazione passi carrabili

Art. 5 Passi carrabili già autorizzati

Art. 6 Varco di accesso

Art. 7 Istruttoria della domanda

Art. 8 Autorizzazione

Art. 9 Dissuasori di sosta

Art. 10 Revoca dell'autorizzazione

Art. 11 Tassa occupazione passo carrabile

Art. 12 Istruttoria del procedimento e competenze

Art. 13 Sanzioni e rimozione dei vicoli

Art. 14 Entrata in vigore e norme di rinvio

All. 1 Modulo Richiesta Autorizzazione Passo Carrabile

TITOLO 3 Oggetto del Regolamento in relazione alla ""Domanda di rilascio del contrassegno stalli rosa""

Art. 1 Finalità e definizioni "Domanda di rilascio del contrassegno stalli rosa"

Art. 2 Riferimenti Normativi

Art. 3 Soggetti richiedenti

Art. 4 Modalità di presentazione dell'istanza e rilascio del contrassegno rosa

Art. 5 Disciplina della sosta

Art. 6 Validità del contrassegno ed utilizzo

Art. 7 Rinnovo del contrassegno

Art. 8 Furto, smarrimento e deterioramento del contrassegno

Art. 9 Decadenza del contrassegno

Art. 10 Realizzazione e manutenzione degli stalli di sosta

Art. 11 Istruttoria del procedimento e competenze

Art. 12 Entrata in vigore e norme di rinvio

Allegati:

Art. 2 Rilascio richiesta "Permesso Rosa"

Art. 3- Rilascio "Permesso Rosa" Art. 188-Bis Codice della Strada

All. 4- Contrassegno Permesso Rosa

Titolo 4 Oggetto del Regolamento in relazione agli "Elementi per la moderazione del traffico"

Art. 1 Finalità e definizioni "Elementi per la moderazione del traffico"

Art. 2 Riferimenti Normativi

Art. 3 La pres segnalazione delle postazioni di controllo della velocità

Art. 4 La pres segnalazione degli autovelox mobili

Art. 5 La visibilità della postazione di controllo

Art. 6 Distanza dell'autovelox dalla segnaletica che impone il limite di velocità

Art. 7 Bande Trasversali

Art. 8 Dossi

Art. 9 Innalzamento della carreggiata

Art. 10 Isole spartitraffico

Art. 11 Fascia polifunzionale

Art. 12 Strisce pedonali rialzate

Art. 13 Entrata in vigore e norme di rinvio

Titolo I Oggetto del Regolamento in relazione al "Contrassegno disabili"

Il presente regolamento elenca i requisiti e disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni per la sosta sugli stalli riservati in forma esclusiva ai titolari del contrassegno speciale di cui all'articolo 381 del D.P.R. 495/1992.

Art. 1 Finalità e definizioni contrassegno

Il contrassegno per persone con disabilità ha lo scopo di agevolare la mobilità delle persone con impedita o sensibilmente ridotta capacità di deambulazione e delle persone non vedenti.

Il contrassegno consente alle persone con disabilità di:

- circolare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici e ai taxi;
- circolare nelle aree pedonali, sempre che non sia stato disposto espresso divieto;
- circolare nelle zone a traffico limitato;
- circolare nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inquinamento;
- sostare negli appositi spazi riservati ai veicoli delle persone disabili;
- sostare nelle zone a traffico limitato;
- sostare senza limitazioni di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato;
- sostare nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purché ciò non costituisca grave intralcio alla circolazione, ad eccezione delle aree in cui è esposto il pannello integrativo di zona di rimozione;
- disporre di aree gratuite, riservate, nei parcheggi o nelle zone attrezzate per la sosta con dispositivi di controllo della durata della sosta (parcometri) o con custodia dei veicoli. In queste zone deve infatti essere riservato ai disabili almeno una percentuale congrua ai posti disponibili. I posti riservati ai titolari del contrassegno sono caratterizzati da segnaletica orizzontale di colore giallo, con apposito pittogramma identificativo;
- essere esonerati dal pagamento della tariffa oraria in alcuni parcheggi pubblici a raso a pagamento.

Il contrassegno disabili è un tagliando con il simbolo grafico della disabilità che permette alle persone con problemi di deambulazione e ai non vedenti di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli al loro servizio, anche in zone vietate alla generalità dei veicoli.

Il contrassegno ha la durata di cinque anni, anche se la disabilità è permanente. Quando i cinque anni sono scaduti, può essere rinnovato.

Può essere rilasciato anche a tempo determinato nel caso di invalidità temporanea del richiedente.

Dal 15 settembre 2012 è entrato in vigore in Italia il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili "europeo", con un formato rettangolare, di colore azzurro chiaro, con il simbolo internazionale dell'accessibilità bianco della sedia a rotelle su fondo blu.

Il nuovo contrassegno rilasciato a partire dal 15 settembre 2012 è stato introdotto con il Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 30 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2012, ed è conforme al "contrassegno unificato disabili europeo" (CUDF) previsto dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 98/376/CE. Questo nuovo permesso europeo

rientra tra le agevolazioni previste per facilitare la mobilità stradale delle persone con disabilità in tutti i Paesi dell'Unione Europea.

Art. 2 Riferimenti Normativi

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 30 luglio 2012;

- Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 98/376/CE;

- Art. 381, comma 2, del DPR 495/1992 e successive modificazioni (persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta);

- Art. 12, comma 3, del DPR 503/1996, le persone non vedenti e le persone con residuo visivo non superiore a 1/20 (ventesimisti);

- Art. 381, comma 4, del DPR 495/1992, persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche;

- D.Lgs. 18 aprile 2000, n. 267 art. 7;

- D.P.R. n. 151 del 30 luglio 2012 "Regolamento recante modifiche al D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide".

Art. 3 Soggetti richiedenti

Il contrassegno è previsto dall'art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 (modificato successivamente dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012, n. 151), che stabilisce che può essere concesso alle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta. Successivamente è stato esteso questo diritto anche ai non vedenti (lo prevede il DPR 503/1996 art. 12 comma 3).

Temporaneamente può essere rilasciato, previa istanza a soggetti riconosciuti:

- persone con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a causa di infortunio o per altre cause patologiche;

- persone con totale assenza di ogni autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua, per recarsi in luoghi di cura.

S'intendono destinatari delle disposizioni di cui al presente regolamento i residenti nel Comune di Trecastagni con invalidità che impedisce loro di deambulare autonomamente o senza l'aiuto permanente di un accompagnatore; i minori che presentano una grave infermità atta ad impedire notevolmente e permanentemente la deambulazione autonoma e/o che necessitano di assistenza continua; i soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del D.P.R. 503/1996, ossia i non vedenti. Sono altresì destinatari le persone in possesso di patente speciale di guida e di veicolo a tre o quattro ruote adattato alle patologie di cui agli articoli 327 e 328 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495. Eventuali altri soggetti al di fuori di quelli sopra specificati, per casi particolari e a seguito di istanza adeguatamente motivata e documentata, possono chiedere che sia valutata la possibilità di realizzazione di stalli personalizzati.

Art. 4 Disciplina della sosta

L'Amministrazione Comunale, in base alla valutazione della densità demografica, delle zone interessate da notevole intensità del traffico, della presenza di strutture pubbliche, di attività commerciali maggiormente frequentate, di luoghi e spazi sensibili, deve, almeno ogni cinque anni, rimodulare la disposizione degli stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone invalide nell'ambito del territorio comunale, nonché verificarne lo stato d'uso e programmarne la necessaria manutenzione. In ogni area di sosta deve essere garantito almeno uno stallo di sosta ogni quindici posti o frazione di essi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5 Modalità di presentazione dell'istanza e rilascio del contrassegno disabili

Per il rilascio del contrassegno invalidi gli aventi diritto dovranno presentare apposita istanza in carta semplice presso il protocollo del comune di Trecastagni con in allegato la seguente documentazione:

a) certificazione medico legale, rilasciata dalla ASP di appartenenza, che attesti la permanente o temporanea capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ovvero lo stato di non vedente;

b) n. 02 fototessera;

c) fotocopia documento di riconoscimento;

d) versamento/bollettino per diritti istruttoria da verificare

e) ricevuta del versamento del corrispettivo dei diritti d'istruttoria e rimborso stampati, da versare sul c/c postale intestato al Comune di Trecastagni – con la causale "rilascio contrassegno invalidi" oppure quietanza rilasciata dall'Ufficio di Polizia Locale di pagamento degli stessi oneri di cui sopra.

Art. 6 Validità, utilizzo e rinnovo del contrassegno disabili

Il contrassegno, rilasciato con le caratteristiche grafiche stabilite nel regolamento d'esecuzione al codice della strada, munito dell'ologramma antifalsificazione, è valido su tutto il territorio nazionale ed Europeo per una durata di anni cinque dalla data di rilascio. Per invalidità temporanee l'autorizzazione è valida dalla data rilascio per tutto il periodo di durata dell'invalidità temporanea, risultante dalla certificazione medico legale. Deve essere usato esclusivamente dal titolare, non potrà in nessun caso essere ceduto a terzi, non è vincolato ad uno specifico veicolo e deve essere esposto in originale ed in modo ben visibile sulla parte 2 anteriore del veicolo. L'accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno in assenza del titolare.

a) Il contrassegno permette la sosta in deroga ai divieti nei seguenti casi:

- Dove vige il divieto di sosta, purché non preveda la rimozione;
- Nelle aree di sosta a tempo determinato e senza le limitazioni di orario previste (deve essere indicato solo l'orario di arrivo);
- In tutte le aree riservate alla sosta per i titolari del contrassegno, purché non siano personalizzate e quindi riservate ad un singolo titolare di concessione;
- Nelle spazi riservati agli invalidi dei parcheggi a pagamento;

b) Il contrassegno NON consente la sosta in tutti i casi in cui il veicolo costituisca intralcio o pericolo per la circolazione, ovvero:

- ove vige il divieto di sosta con rimozione;
- ove vige il divieto di fermata;
- in corrispondenza di: intersezione; di passo carrabile; di attraversamento pedonale; di segnaletica verticale occultandone la vista; di ponti, dossi, cavalcavia, strettoie, passaggi a livello, gallerie; di area fermata bus; delle corsie di scorrimento dei mezzi di trasporto pubblico;
- in seconda fila;
- nelle aree riservate ai mezzi di soccorso e di polizia;

- nelle aree personalizzate riservate a singoli titolari di concessione.
- nelle A.P. (Aree Pedonali) dove non è autorizzato l'accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti al trasporto pubblico (es.: bus, taxi).
- c) La circolazione dei veicoli che espongono il contrassegno "INVALIDI" è ammessa nelle:

- Zone a Traffico Limitato;

- Aree Pedonali: qualora l'accesso sia consentito anche ad una sola categoria di veicoli adibiti al trasporto pubblico (es. bus, taxi).
- Ogni utilizzo improprio è perseguito con una sanzione amministrativa a norma del codice della strada e con il ritiro del contrassegno, qualora non venga utilizzato dal titolare.

Per il rinnovo del contrassegno gli interessati dovranno presentare apposita istanza in carta semplice, presso il Comando di Polizia Locale con allegata la seguente documentazione:

a) Contrassegni permanenti

I) Certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio e che, nonostante le sensibili riduzioni, conservi ancora la capacità di deambulazione; II) ricevuta del versamento dei diritti d'istruttoria e rimborso stampati, da versare sul c/c postale intestato al Comune di Trecastagni – Servizio Tesoreria con la causale "rilascio contrassegno invalidi" oppure quietanza rilasciata dall'Ufficio di Polizia Locale di pagamento degli stessi oneri di cui sopra.

b) Contrassegni temporanei

I) certificazione medico legale, rilasciata dalla ASP di appartenenza, che attesti la permanente temporanea capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ovvero lo stato di non vedente; II) ricevuta del versamento dei diritti d'istruttoria e rimborso stampati, da versare sul c/c postale intestato al Comune di Trecastagni – Servizio Tesoreria con la causale "rilascio contrassegno invalidi" oppure quietanza rilasciata dall'Ufficio di Polizia Locale di pagamento degli stessi oneri di cui sopra. In ogni caso dovrà essere allegato all'istanza di rinnovo il contrassegno scaduto di validità;

Art. 7 Furto, smarrimento e deterioramento del contrassegno disabili

Per il rilascio del duplicato a seguito di furto, smarrimento o deterioramento del contrassegno, gli interessati dovranno presentare apposita istanza in carta semplice, presso la Polizia Locale con allegata la documentazione con le modalità appresso indicate:

a) Furto:

I) Denuncia di furto presentata alla competente Autorità; II) ricevuta del versamento del corrispettivo dei diritti d'istruttoria e rimborso stampati, da versare sul c/c postale intestato al Comune di Trecastagni – Servizio Tesoreria con la causale "rilascio contrassegno invalidi" oppure quietanza rilasciata dall'Ufficio di Polizia Locale di pagamento degli stessi oneri di cui sopra.

b) Smarrimento:

II) L'Autocertificazione resa ai sensi della legge; II) ricevuta del versamento del corrispettivo dei diritti d'istruttoria e rimborso stampati, da versare sul c/c postale intestato al Comune di

Trecastagni – Servizio Tesoreria con la causale “rilascio contrassegno invalidi” oppure quietanza rilasciata dall’Ufficio di Polizia Locale di pagamento degli stessi oneri di cui sopra.

c) Deterioramento;

I) Contrassegno deteriorato

II) ricevuta del versamento del corrispettivo dei diritti d’istruttoria e rimborso stampati, da versare sul c/c postale intestato al Comune di Trecastagni – Servizio Tesoreria con la causale “rilascio contrassegno invalidi” oppure quietanza rilasciata dall’Ufficio di Polizia Locale di pagamento degli stessi oneri di cui sopra.

Art. 8 Decadenza del contrassegno

La validità del contrassegno decade non appena siano venute meno le condizioni necessarie che hanno dato luogo al suo rilascio. In caso di morte del titolare o alla scadenza del contrassegno rilasciato a carattere temporaneo e non rinnovato, il contrassegno deve essere restituito tempestivamente all’ufficio che lo ha rilasciato. Per il de cuius provvederanno gli eredi.

Art. 9 Realizzazione e manutenzione degli stalli di sosta

Gli stalli di sosta, generici o personalizzati, riservati alle persone invalidi sono istituiti con Ordinanza del responsabile dell’Ufficio competente e realizzati in conformità a quanto stabilito nel regolamento d’esecuzione del codice della strada e la spesa per la loro realizzazione e manutenzione sarà sostenuta totalmente dall’Amministrazione Comunale.

Art. 10 Istruttoria del procedimento e competenze

L’istruttoria del procedimento contenuti nel presente atto è assegnata alla Polizia Locale del Comune di Trecastagni e si articola nelle seguenti fasi:

- a) esame della documentazione;
- b) coordinamento dell’iter procedurale e predisposizione del titolo autorizzatorio e/o concessorio quale provvedimento finale da sottoporre alla firma del Responsabile competente.

Art. 11 Sanzioni

Fermi restando comportamenti che riconducano ad ipotesi di reato, fatte salve le sanzioni amministrative previste per violazioni di cui al codice della strada vigente ovvero in altre disposizioni di legge, ogni altra violazione a quanto stabilito dai presenti criteri quadro, sarà applicata, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 18 aprile 2000, n. 267, una sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 150,00. Le dichiarazioni rilasciate a norma del presente atto e previste dalle altre disposizioni di legge, sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000. Pertanto se dall'esame delle stesse emerga la non veridicità di quanto dichiarato, oltre alla decadenza e revoca dei benefici concessi, il dichiarante sarà perseguito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Non sono in nessun caso soggetti a rimozione, né a blocco delle ruote, i veicoli che espongono il contrassegno in originale, a meno che ciò non costituisca intralcio o pericolo per la circolazione.

Art. 12 Entrata in vigore e norme di rinvio

Il presente regolamento relativo al contrassegno disabili entra in vigore alla data di approvazione in Consiglio Comunale.

TITOLO 2 Oggetto del Regolamento in relazione ai "passi carrabili"

Il presente regolamento disciplina il rilascio della autorizzazione alla realizzazione di accessi e passi carrabili su tutte le strade comunali e su quelle ricadenti nel centro abitato ai sensi del d. leg.vo N. 285 del 30/04/1992 e del relativo regolamento di attuazione. Ai sensi dell'art. 3 comma 1, punto 37 del Codice della Strada e dell'art.44, comma 4 del D.lgs. 507/93 sono considerati passi carrabili quei manufatti, in pietra, marmo o altro materiale costituenti appositi intervalli sui marciapiedi o comunque una modifica del piano stradale per consentire l'accesso ad un'area laterale destinata allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli. E' passo carrabile anche l'accesso a raso, senza opere, che collega un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.

Art. 1 Finalità e definizioni "passi carrabili"

Per passo carrabile si intende un accesso ad un'area laterale idonea sia allo stazionamento che alla circolazione dei veicoli. Esso, quindi, deve consentire il passaggio di un qualsiasi tipo di veicolo per accedere ad uno spazio che sia idoneo a contenerlo sul piano fisico (rimessa, autorimessa, ampi cortili etc).

I passi carrabili sono sostanzialmente di due tipi:

1. **Passi carrabili**, propriamente detti, ossia quegli accessi consistenti in manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciato nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale;

2. **Accessi carrabili**, anche detti passi carrabili a raso, ossia quei varchi che, pur assumendo alla stessa funzione dei passi carrabili di cui al punto 1, sono posti al livello della strada e, in ogni caso, mancano di un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Art. 2 Riferimenti Normativi

D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 (artt. 44, 46 e 120) "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada" e successive modifiche ed integrazioni.

D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (artt. 22, 26, 27 e 234) "Nuovo codice della strada"

Art. 3 Soggetti richiedenti

La realizzazione di un accesso o di un passo carrabile è subordinata alla richiesta, da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sull'immobile, dell'autorizzazione del Comune, nel

rispetto della normativa vigente. In caso di proprietà in comunione la domanda deve essere presentata da tutti i partecipanti alla comunione ovvero dal delegato mandatario. Valgono le norme del codice civile sulla comunione. In caso di proprietà condominiale, la domanda va presentata dall'amministratore pro tempore che dichiara gli estremi del verbale di conferimento della propria nomina. In caso di condominio per il quale non vi è obbligo di amministratore la domanda va presentata da tutti i partecipanti al condominio ma può essere presentata anche da un singolo condomino, con l'indicazione dell'elenco nominativo di tutti i coininteressati purché gli altri soggetti che abbiano interesse alla realizzazione dell'accesso o del passo carrabile confermino la domanda ovvero manifestino il loro assenso per iscritto. Per i locali a piano terra muniti di più accessi, per le aree munite o suscettibili di più accessi, per i locali adiacenti e comunicanti fra loro, salvo diversa prescrizione di legge può essere rilasciata l'autorizzazione di passo carrabile per ogni accesso. L'autorizzazione, in ogni caso, è rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi. Al fine del rilascio del passo carrabile per gli abitanti del centro storico del comune di Trecastagni è stato disposto l'abbassamento della velocità a.....

Art. 4 Domanda di autorizzazione passi carrabili

La domanda per l'esercizio di un passo carrabile deve essere indirizzata al Comune di Trecastagni - Comando P.M., dovrà contenere le generalità ed il domicilio dell'istante e dovrà indicare a quale titolo l'immobile viene posseduto. La domanda di autorizzazione, come da modello allegato al presente regolamento, in competente bollo, dovrà contenere i seguenti elementi: 1. Idonea documentazione, a firma di un tecnico qualificato, attestante i lavori che si intendono porre in essere, se trattasi di accesso o passo carrabile di nuova costruzione;

2. Indicazione della larghezza del varco di accesso, se trattasi di passo carrabile già esistente; 3. Indicazione dell'utilizzo a cui è destinato l'immobile su cui insiste o per il quale si richiede il passo carrabile;

4. Titolo di possesso dell'immobile (proprietà o altro);

5. Eventuale richiesta di estensione del divieto di sosta oltre lo sbocco del passo carrabile;

6. Dichiarazione dalla quale risulti che il richiedente dovrà sottostare alle norme del presente regolamento e a tutte le altre norme che il Comune, di volta in volta, intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta per la tutela del pubblico transito, del demanio stradale o della incolumità dei cittadini.

Art. 5 Passi carrabili già autorizzati

I passi carrabili già autorizzati ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 495/92 alla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono soggetti ad ulteriore autorizzazione. I passi carrabili autorizzati ma non in regola con le distanze minime dalle intersezioni (art. 22 del D. L.vo 30/4/1992 n° 285) potranno essere mantenuti in deroga – art. 46, comma 6 del D.P.R. 16/12/1992 n° 495 – sempre che non siano di pregiudizio o non creino pericolo per la privata e pubblica incolumità, condizione che sarà valutata dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 6 Varco di accesso

Il varco di accesso è realizzato con materiali durevoli, come indicato nell'art. 1 e nel rispetto dell'art. 106 del R.E.; deve sempre essere mantenuto in buone condizioni sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso. In caso di nuova pavimentazione del manto stradale che modifichi le quote altimetriche, i proprietari dei passi carrabili adeguano i medesimi alle nuove quote. Il passo carrabile, ai sensi dell'art. 46, comma 4, del Reg. n°495/1992, deve essere realizzato in modo da consentire la rapida immissione dei veicoli alla proprietà laterale. Qualora il varco di accesso sia dotato di cancelli o infissi di protezione, questi devono essere arretrati al fine di consentirvi la sosta del veicolo in attesa di ingresso. Qualora non sia possibile l'arretamento, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, i passi carrabili possono essere autorizzati qualora siano dotati di sistemi di apertura automatica a distanza. Il passo carrabile è autorizzabile, anche se il varco di accesso non ha le caratteristiche suddette, nei casi in cui esso sia situato su strada senza uscita o con traffico limitato, se trattasi di accesso già utilizzato di cui al precedente art. 4 e sempre che non si creino condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione stradale. Tale condizione dovrà essere accertata dal Comando di Polizia Municipale.

Art. 7 Istruttoria della domanda

La domanda di autorizzazione per passo carrabile deve essere corredata dalla ricevuta dell'eseguito versamento dei diritti di istruttoria e di sopralluogo nella misura stabilita annualmente dal Comune di Trecastagni.

All'atto dell'autorizzazione dovrà, inoltre, essere versato l'importo corrispondente al costo del segnale. L'istruttoria è affidata al Comando di Polizia Municipale che, nell'ipotesi in cui l'autorizzazione implichi la realizzazione di opere edili, acquisirà il N.O. del servizio Ufficio Tecnico.

Art. 8 Autorizzazione

I passi carrabili sono autorizzabili alle seguenti condizioni: a) Devono essere distanti dalle intersezioni almeno 8 m. e visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada su cui sono collocati; b) Devono poter consentire la rapida immissione dei veicoli alla proprietà laterale destinata allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, secondo le norme urbanistiche ed edilizie; c) Non devono essere di impedimento o di ostacolo o di intralcio alla fluidità della circolazione stradale; d) Qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dall'entrata carrabile da quella pedonale; e) Il varco di accesso deve avere le caratteristiche prescritte del presente regolamento. Nel caso in cui l'accesso sia arretrato rispetto al margine stradale deve essere realizzato in modo da garantire la possibilità che il veicolo, in attesa di ingresso nel locale, possa stazionare nel suo interno purché a distanza sufficiente da intersezioni.

L'autorizzazione viene predisposta dal Comando di Polizia Municipale e rilasciata a firma del responsabile del Servizio stesso, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Le autorizzazioni devono essere numerate e registrate cronologicamente su un apposito registro tenuto dal Comando di Polizia Municipale. Il mancato accoglimento della domanda deve essere adeguatamente motivato per mancanza dei requisiti soggettivi o per mancato rispetto delle prescrizioni del presente regolamento o della normativa vigente in materia. Non dà diritto al richiedente ad ottenere il rimborso della somma versata per l'istruttoria. L'autorizzazione di passo carrabile dovrà indicare: La misura della larghezza del varco destinato a passo carrabile; L'obbligo dell'apposizione in maniera ben visibile ed inequivocabile, a cura della persona autorizzata, dell'apposito segnale rilasciato dal Comando di Polizia Municipale, sull'ingresso del passo carrabile; L'obbligo del pagamento della tassa annuale per occupazione suolo pubblico. Prima del rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà effettuare il pagamento dei diritti di istruttoria, rimborso del costo del segnale. La superficie del passo carrabile viene calcolata dalla larghezza del passo per la profondità convenzionale di m. 1 lineare.

La durata dell'autorizzazione non potrà eccedere gli anni 29 e si rinnoverà tacitamente, senza necessità di una nuova istruttoria, nel caso in cui non vi sia disdetta da parte del concessionario.

Art. 9 Dissuasori di sosta

Nell'ipotesi di strada la cui carreggiata sia inferiore a m. 5, al fine di garantire una sufficiente area di manovra in entrata e in uscita del veicolo, su istanza della parte, potrà essere disposto il divieto di sosta anche nella zona posta di fronte allo sbocco del passo carrabile. Detta zona sarà individuata con segnaletica orizzontale consistente prevalentemente in segmenti alternati di colore giallo e nero tracciati sulla faccia verticale del ciglio del marciapiede o della parete che delimita la strada ex art. 152 comma 3 del D.P.R. 495/1992 e ripetuti sulla carreggiata. Le dimensioni dei segmenti sono quelle prescritte del richiamato Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992. Il divieto di sosta sull'area frontista non potrà avere una lunghezza superiore alla larghezza del varco del passo carrabile.

Alla realizzazione e alla manutenzione dei segmenti alternati di colore giallo e nero, ad istanza di parte, provvederà l'ufficio manutenzione del Comune con proprio personale oppure a mezzo ditta operante nel settore previo versamento del costo dell'intervento da parte dell'interessato.

La segnaletica orizzontale di divieto di sosta di cui al primo capoverso del presente articolo deve essere realizzata con materiale tale da renderla visibile sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato. Le spese per la realizzazione e la manutenzione della segnaletica orizzontale di cui al presente articolo sono ad esclusivo carico della persona autorizzata.

Art. 10 Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione di passo carrabile sarà revocata d'ufficio: 1. Per intervenuta variazione d'uso dell'area o del locale per la quale era stata rilasciata; 2. Per mancata esecuzione nei termini dei lavori di adeguamento richiesti; 3. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale; 4. Per mancato pagamento della tassa dovuta. Il titolare dell'autorizzazione, a sua volta, può in qualsiasi momento rinunciare all'autorizzazione, provvedendo alla restituzione del segnale di divieto di sosta indicante il numero dell'autorizzazione e al ripristino, a proprie cura e spese, della strada e delle sue pertinenze, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento in caso di revoca e dalla data di ricezione in caso di rinuncia. In assenza di ripristino della sede stradale l'autorizzato non potrà essere cancellato dai relativi ruoli e dovrà continuare a corrispondere il canone annuo. In caso di revoca o di mancato adeguamento dei passi carrabili utilizzati ma non autorizzati, al mancato ripristino dello stato dei luoghi si provvederà d'ufficio con azione in danno e ripetizione delle spese sostenute dal Comune in danno dell'interessato. La revoca o la rinuncia

Art. 11 Tassa occupazione passo carrabile

non comporterà, in ogni caso, il rimborso di alcuna somma da parte del Comune.

Il passo carrabile, così come definito dall'art. 22 del d. leg.vo n. 285/92 e relativo regolamento di attuazione, è soggetto alla tassa annuale di occupazione di spazi ed aree pubbliche previste dall'art. 44 del D. Lgs. 507/93 nella misura stabilita annualmente dalla Giunta Comunale da parte del soggetto individuato ai sensi dell'art. 39 del d. leg.vo 507/1993. Il pagamento va effettuato entro il 31 gennaio dell'anno solare di riferimento. Nessun passo carrabile potrà essere utilizzato a titolo gratuito, eccezion fatta per quelli posti a servizio degli immobili che ospitano gli uffici della Pubblica Amministrazione, le sedi delle Forze di Polizia statale e locale, le scuole di ogni ordine e grado e le associazioni di volontariato in via esclusiva.

Art. 12 Istruttoria del procedimento e competenze

L'istruttoria della domanda è svolta dagli uffici del Comando dei Vigili del Comune di Trecastagni, che predispone apposita autorizzazione amministrativa previa acquisizione dei necessari pareri tecnici rilasciati dai competenti uffici comunali.

Gli uffici preposti attivano la fase istruttoria con la verifica della regolarità e completezza della domanda. Qualora l'esito dell'istruttoria sia positivo, provvede ad inoltrare la domanda agli uffici comunali competenti per acquisirne gli eventuali pareri tecnici che si rendano opportuni o che siano prescritti da norme e regolamenti.

È sufficiente anche un solo parere negativo rilasciato dai competenti uffici, affinché venga comunicato il rigetto della domanda di occupazione, accompagnata da motivazione che recepisca i pareri acquisiti.

In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'occupazione.

Al termine dell'istruttoria, acquisiti i pareri positivi dei competenti uffici comunali, viene emesso il relativo provvedimento, appositamente motivato, di autorizzazione o di diniego della stessa.

Art. 13 Sanzioni e rimozione dei veicoli

La rimozione dei veicoli in sosta in corrispondenza dei passi carrabili sarà disposta dal Comando di Polizia Municipale o delle altre Forze dell'ordine che accettino la violazione, prevista dall'art. 158,

comma 2 del nuovo C.d.S. (D.lgs. n.285/92). Il servizio rimozione sarà affidato ad una ditta a ciò autorizzata tramite il Comando di Polizia Municipale, secondo le procedure previste dalla legge. Per ottenere la restituzione del veicolo il proprietario o il possessore ovvero il detentore dovrà versare alla ditta le spese di intervento, di aggancio, di rimozione, di trasporto alla depositaria e di custodia secondo le tariffe aggiornate previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti vigenti al momento della rimozione. Nel caso in cui il soggetto abilitato al ritiro del veicolo intervenga prima del compimento delle cinque fasi indicate nel precedente capoverso, dovrà corrispondere le spese relative alle fasi realmente eseguite. Per i passi carrabili realizzati mediante arretramento del cancello di ingresso, l'intervento di rimozione della Polizia Municipale si estende alla relativa area di sosta sul suolo privato antistante il cancello di ingresso. Nel caso in cui la ditta preposta non possa assicurare il proprio intervento, potrà essere chiamata altra ditta autorizzata allo svolgimento del servizio di rimozione. Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o violazione alle disposizioni del codice della strada

sono punite ai sensi del D.Lgs.267/2000.

Art. 14 Entrata in vigore e norma di rinvio

Per quanto non espressamente indicato e previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. n.285 del 30/04/1992 e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché alle vigenti disposizioni in materia (art.44 del D.P.R. n.507/93).

Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale ovvero contemporaneamente alla sua adozione ai sensi dell'art. 134 c. 4 del d. leg.vo 18.08.2000 n. 267.

() Domanda per passi carrabili

II sottoscritto _____ CF _____ nato _____
il _____ residente _____
in Via _____ n° _____ recapito telefonico _____
valendosi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del
medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, **sotto la propria personale responsabilità**

CHIEDE

in qualità di (barrare la casella giusta): - Proprietario singolo dell'immobile situato in Via _____
n° _____ - Amministratore del condominio denominato _____, dell'immobile situato in Via _____
n° _____; CF condominio _____ - legale rappresentante dell'azienda _____
con sede a _____ in Via _____
n° _____ proprietaria dell'immobile situato in Via _____
n° _____ - Altro (indicare altro titolo eventualmente legittimante) _____

IL RILASCIO

dell'autorizzazione per un passo carrabile, del tipo () Accesso per autoveicoli

Al Comune di Trecastagni

Comando Polizia Municipale

Piazza Aldo Moro, 22, 95039, Trecastagni CT

Marca da bollo

() Accessi a unità immobiliari multiple o di larghezza superiore a mt. 3,5. () Altro

situati su Via _____ n° _____ a servizio dell'immobile sito
in Via _____ n° _____

Specificare se si tratta di: [] passo carrabile esistente; [] nuovo passo carrabile; [] modifica di passo carrabile già
autorizzato con cartello n° _____.

Il passo carrabile presenta le seguenti dimensioni: ml. _____ (larghezza) X ml. l (profondità convenzionale) = ml.

DICHIARA CHE

1) E' a conoscenza delle disposizioni contenute nel Regolamento Passi Carrabili del Comune di Trecastagni (approvato con Delibera di Consiglio N. ____ del ____/____/____) che sono interamente rispettate nella presente domanda. 2)

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA CHE

a) La individuazione del tipo di passo carrabile è comunque effettuata dall'ufficio comunale della Polizia Municipale competente a rilasciare l'autorizzazione secondo la natura dei luoghi e le caratteristiche delle strade interessate. b) La verifica di conformità, rilascerà il segnale indicativo del passo carrabile, che deve essere esposto. In caso di revoca del titolo autorizzativo il segnale indicativo dovrà essere restituito all'amministrazione comunale che ne è proprietaria.

c) In caso di cambio di destinazione d'uso che renda l'area non idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, il titolo autorizzativo è revocato. **ALLEGATI:**

1. ricevuta di avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria e sopralluogo nella misura di Euro _____ su C/C n. _____ intestato al servizio tesoreria del comune di Trecastagni, Causale di versamento: "Passo Carrabile definitivo: diritti di istruttoria";

2. ricevuta dell'avvenuto pagamento di _____ per imborso costo segnale indicante il numero dell'autorizzazione;

3. marcatura del valore di _____;

4. documentazione tecnica () Nessuna planimetria in quanto l'accesso è già utilizzato () Nessuna planimetria in quanto già depositata pratica edilizia n. _____ in Comune () Disegni e planimetrie • documentazione fotografica (1 copia); • elaborato grafico, redatto da tecnico progettista (professionista iscritto ad ordine o albo professionale) in conformità a quanto previsto dal Regolamento Passi Carrabili del Comune in duplice copia.

N.B. In caso di locale/area per l'accesso ai quali è necessario transitare con i veicoli sotto portici privati di uso pubblico - e più in generale su proprietà altrui, essendo in questo caso il passo carrabile collocato al confine tra la strada pubblica e la proprietà altrui, la richiesta deve essere presentata dal diretto interessato (proprietario del locale/area) e corredata da attestazione dell'amministratore del condominio sul consenso unanime dei proprietari (del portico o altra proprietà comune altrui ove è necessario transitare) oppure, in assenza dell'amministratore, dal nulla osta unanime dei proprietari;

Trecastagni, _____

Firma"